

Risposta n. 186/2026

OGGETTO: Applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali ai compensi per il trattamento economico accessorio, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche – articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026)

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali del 15 per cento sul trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici prevista, per il periodo d'imposta 2026, per i titolari di reddito di lavoro dipendente d'importo non superiore a euro 50.000, dall'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

In particolare, l'*Istante* chiede:

1) *"a quale periodo di imposta si [riferisce] il suddetto limite di reddito da lavoro dipendente"* e se, nel computo di tale limite, debbano essere incluse anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati che, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), costituiscono redditi di lavoro dipendente;

2) se l'imposta sostitutiva *"debba essere applicata ai compensi per il trattamento economico accessorio entro il limite di 800 euro"* e se *"superato detto limite, il trattamento accessorio debba essere sottoposto interamente a tassazione ordinaria ovvero se l'importo limite di 800 euro è più semplicemente il limite massimo su cui applicare l'imposta sostitutiva a prescindere dall'importo complessivo dell'accessorio erogato nell'anno d'imposta 2026"*;

3) *"conferma dell'incompatibilità del beneficio in questione sulle somme di trattamento economico accessorio"* potenzialmente assoggettabili a tassazione separata.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In relazione ai quesiti formulati, l'*Istante* ritiene che:

- *"come avviene per l'analoga misura del settore privato [imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali per i premi di produttività del settore privato, ndr], il periodo di imposta a cui riferire il limite di reddito da lavoro dipendente sia il 2025 e che detto limite sia applicabile ai redditi da lavoro dipendente, con esclusione da quelli di pensione indicati alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 49 del TUIR"*;

- *"si applica l'imposta sostitutiva a prescindere dall'importo complessivo dell'accessorio erogato nell'anno d'imposta 2026 e, pertanto, solo l'eccedenza soggiace alla tassazione ordinaria";*

- *"le somme di trattamento accessorio soggetto a tassazione separata non rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione e, pertanto, l'imposta sostitutiva sarà applicata, nei limiti di 800 euro, sul trattamento accessorio soggetto a tassazione ordinaria".*

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, comma 237, della legge di bilancio 2026 ha previsto che per *«l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 7 giugno 2024,*

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure».

In sostanza, la disposizione in esame introduce, per il periodo d'imposta 2026, *"per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e aventi un determinato requisito di reddito, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento accessorio (ivi comprese le indennità di natura fissa e continuativa), fino ad un limite massimo del relativo imponibile pari a 800 euro; l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali; il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a 50.000 euro. (...) È fatta salva la facoltà di rinuncia scritta (da parte del lavoratore) al regime di imposta sostitutiva in esame, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie"* (cfr. dossier XIX legislatura del 3 novembre 2025 - Legge di bilancio 2026 A.S. n. 1689 Annesso - Volume II Articoli 37-93).

Ciò posto, con riferimento ai quesiti posti, si osserva che, per quanto riguarda il limite reddituale di 50.000 euro previsto dalla norma, con la risposta a istanza di interpello n. 173, pubblicata il 15 settembre 2026, è stato precisato che, *"in assenza di una espressa previsione normativa (...), tale limite [va] verificato con riferimento al periodo d'imposta 2026"* e che, *"considerato il tenore letterale della disposizione, secondo cui «per l'anno 2026 i compensi [...] sono assoggettati, entro il limite di 800 euro [...]*», in assenza di ulteriori precisazioni normative, nonché tenuto conto che l'efficacia della disciplina è espressamente circoscritta al solo periodo d'imposta 2026, si ritiene

che l'agevolazione debba essere riconosciuta con riferimento a compensi agevolabili di ammontare non superiore a 800 euro complessivi annui".

L'imposta sostitutiva si applica, dunque, alle somme erogate nel periodo d'imposta 2026 entro il limite di 800 euro; al riguardo, si ritiene che, in assenza di ulteriori previsioni, qualora siano erogati compensi per il trattamento economico accessorio di ammontare superiore al predetto importo, le somme eccedenti il limite di 800 euro sono tassate con le modalità ordinarie.

Il tenore letterale della norma, riferita ai «*redditi di lavoro dipendente*», esclude, inoltre, che l'agevolazione sia applicabile anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR.

In mancanza di specifiche preclusioni, si ritiene che il limite reddituale di 50.000 euro debba essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno 2026, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all'articolo 49, comma 2, del TUIR, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo articolo 49 del TUIR.

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo quesito, si rileva che, per espressa previsione normativa, i compensi erogati ai lavoratori dipendenti sono assoggettati dal sostituto a imposta sostitutiva, salvo rinuncia scritta da parte del prestatore di lavoro. Tale imposta sostitutiva rappresenta, quindi, il regime di tassazione che il sostituto applica sulla base della disciplina in esame, laddove sussistano i requisiti.

Qualora, invece, il lavoratore rinunci espressamente all'applicazione dell'imposta sostitutiva, i trattamenti accessori sono assoggettati a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del TUIR, al ricorrere delle condizioni ivi previste.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**